

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Notifica della cartella esattoriale e prova

*In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.*

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.12.2017, n. 30898

...omissis...

2. Sempre in via preliminare, va osservato che, a giudizio del Collegio (e diversamente da quanto ritenuto dal relatore nella sua proposta), il ricorso rispetta sia la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto contiene una esposizione della vicenda processuale sufficiente a consentire l'effettiva comprensione dei fatti posti a base delle domande proposte, delle

eccezioni svolte dalle parti, dei motivi della decisione di primo grado e del contenuto del gravame, sia quella di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, in quanto risultano specificamente indicati e comunque prodotti i documenti sui quali esso si fonda, e in particolare le relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento opposte e i relativi estratti di ruolo.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito.

3. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3, con particolare riferimento agli artt. 2697 e 2719 c.c. , al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, all' art. 139 c.p.c. e art. 156 c.p.c. , comma 3".

Con il secondo motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3, con particolare riferimento all'art. 115 c.p.c."

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente fondati, nei limiti che si indicheranno.

Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. , ha ritenuto insussistente il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per la considerazione, ritenuta assorbente di ogni altra questione, che "a fronte della espressa contestazione da parte dell'opponente di aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo, R.S. non ha dimostrato il contenuto delle raccomandate inviate". Ha altresì rilevato l'irregolarità della notificazione delle predette cartelle di pagamento (prodromiche - secondo quanto precisa la stessa società ricorrente - ai provvedimenti di iscrizione di fermo amministrativo di veicoli e di ipoteca opposti) nonché la mancata prova della loro riferibilità alle relazioni di notificazione prodotte. Ne ha di conseguenza dichiarato l'inefficacia.

Pur essendo pacifica l'avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, degli estratti di ruolo corrispondenti alle posizioni debitorie di cui alle cartelle poste in riscossione, nonché delle copie fotostatiche delle relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento di queste ultime (la cui conformità agli originali non risulta oggetto di specifica contestazione, per quanto emerge dalla stessa pronuncia impugnata), il giudice del merito ha in sostanza ritenuto che l'agente avrebbe dovuto produrre le cartelle stesse e che, in mancanza, andrebbe esclusa la regolarità delle relative notificazioni, mancando la prova della corrispondenza tra cartelle e relazioni di notifica.

In tal modo il Tribunale si è però discostato dagli ormai consolidati orientamenti di questa Corte, secondo i quali:

- l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015; non massimate);

- precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.

25, comma 2, (così Cass., Sez. 3, Sentenza n-24235 del 27 novembre 2015, in motivazione);

- l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015, già citate);

- ne consegue che l'estratto di ruolo "costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito" (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015, già citate);

- in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 - 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, citata);

- in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. , superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).

Il tribunale avrebbe quindi senz'altro potuto e dovuto valutare in concreto la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie fotostatiche delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento.

D'altra parte, anche una eventuale accertata nullità della suddetta notificazione avrebbe dovuto essere considerata sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. , comma 3, in ragione della tempestiva proposizione della relativa opposizione.

Comunque, in nessun caso una siffatta nullità avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, essendo il titolo esecutivo costituito dal ruolo, ma al più esclusivamente all'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di natura conservativa (fermo amministrativo e/o ipoteca) emessi, in quanto non preceduti da regolare notifica delle relative cartelle di pagamento.

Le considerazioni fin qui esposte assorbono anche le questioni poste nel controricorso, con riguardo alla pretesa formazione del giudicato interno in

ordine alla nullità della notificazione delle cartelle di pagamento per omessa censura sul rilievo di mancanza di prova della raccomandata: Informativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nonché in ordine all'inesistenza giuridica della notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada.

Le suddette questioni in realtà sono state ritenute assorbite dallo stesso giudice di secondo grado, che ha deciso la controversia esclusivamente in base alla diversa (ed espressamente indicata come) "assorbente" considerazione sopra esposta (e cioè quella della mancata prova del contenuto delle raccomandate inviate dall'agente della riscossione).

In ogni caso, anch'esse, laddove necessario, dovranno essere nuovamente prese in considerazione in sede di rinvio (fermo restando, naturalmente, quanto sopra osservato in ordine al rilievo decisivo della sanatoria della nullità della notificazione delle cartelle di pagamento per raggiungimento dello scopo, ed in ordine alle potenziali conseguenze della suddetta nullità).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, e l'intera fattispecie dovrà essere riesaminata alla luce dei principi di diritto sopra indicati.

4. Il ricorso è accolto, e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte:

- accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017